

Allegato " B " al n.ro di Rep. 8440/6897 -----

-----Statuto-----

- dell'Associazione "G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti" -
premessi che: -----

- nell'anno 1998 è stata costituita l'associazione "G.O.A.P. - Gruppo
Operatrici Antiviolenza e Progetti"; -----

- l'Associazione ha adeguato il proprio Statuto ai vincoli contenuti nel Codice
del Terzo Settore per assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS); ---

- tutti i sostantivi e gli aggettivi declinati di seguito al femminile vanno intesi
con riferimento al termine "persona" o "persone", per i minori si utilizzerà la
declinazione femminile e maschile; -----

ciò premesso, -----

si regolano con il presente atto i patti sociali come di seguito indicato con
efficacia dalla iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita fra le componenti una Associazione Civile femminista culturale
denominata "G.O.A.P. - Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti - ETS" o
anche solo "G.O.A.P. - ETS", come tale sottoposta alla disciplina di cui al
Decreto Legislativo 117/2017 (in seguito anche CTS), e dalle disposizioni del
Codice Civile in quanto compatibili. -----

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore. -----

Art. 2 - Sede -----

L'Associazione ha sede in Trieste, via S. Silvestro n. 5, ed ha durata a tempo
indeterminato. -----

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso comune non costituiscono
modificazioni dello Statuto. -----

Art. 3 - Finalità -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale, di una o più attività
di interesse generale nell'ambito del contrasto alla violenza di genere, alla
violenza nei confronti delle donne e di coloro che si identificano nel genere
femminile, delle/dei minori e alla violenza assistita, che costituiscono l'oggetto
sociale dell'Associazione. -----

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità: -----

a) far emergere e combattere ogni forma di violenza contro le donne,
intra ed extra familiare-fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking,
mobbing, e tutte le azioni o minacce di azioni agite sulla base della
discriminazione di genere; -----

b) offrire aiuto pratico e concreto alle donne con o senza figlie/i che
vivono situazioni di violenza, che si sentono minacciate, o che sono esposte a
maltrattamenti fisici, psicologici, sessuali e/o economici, intra ed
extra-familiari; -----

c) far emergere la violenza assistita da parte delle e dei minori e
riportare l'attenzione sulle conseguenze traumatiche che queste esperienze
hanno nell'evoluzione psico-emotiva ed esistenziale dei bambini e delle
bambine; -----

d) affrontare la disuguaglianza storica tra donna e uomo e rafforzare
l'identità di genere; -----

Inciale fronte

Epistola Dorandi



e) promuovere una cultura libera dalla violenza e migliorare la qualità della vita; -----

f) tutelare i diritti delle donne vittime di violenza e dei minori. -----

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), d), g), h), i), l) q), r), w) del D.Lgs n. 117/2017. -----

Art. 4 - Attività -----

L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, si propone di: -----

a) organizzare e gestire, in favore delle donne vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e, centri antiviolenza, sportelli ad essi collegati, servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità, e ogni opportuno supporto (psicologico, legale, sanitario, sociale) per sostenere le stesse e le/i loro figlie/e nel percorso di uscita dalla violenza. Le strutture di ospitalità rispondono al bisogno di carattere residenziale temporaneo, diretto a soddisfare sicurezza e protezione nell'ambito del percorso di uscita dalla violenza. -----

La gestione del Centro Antiviolenza, delle case rifugio, delle case di transizione, della gestione dell'ospitalità in emergenza, anche in considerazione di analoghe esperienze a livello nazionale e internazionale, verrà assunta esclusivamente da personale femminile, sia retribuito che volontario; -----

b) promuovere la realizzazione e garantire la gestione di un Centro Antiviolenza, luogo autonomo in cui le donne possano superare le esperienze di violenza e/o maltrattamento che hanno vissuto o stanno vivendo, attraverso l'accoglienza, il colloquio, l'analisi della violenza e la solidarietà tra donne. -----

c) promuovere la realizzazione di Case Rifugio, luoghi sicuri e protetti, cui le donne prive di altre soluzioni abitative idonee, con o senza figlie e figli minorenni, possano accedere per intraprendere un percorso di allontanamento fisico ed emotivo dalla situazione di violenza; -----

d) attuare ogni opportuno intervento, ivi inclusa la costituzione di parte civile, nei casi di violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, femminicidio, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda coinvolta la donna e/o il/la minore come vittime di violenza; -----

e) costituire reti con servizi territoriali pubblici e privati (sociali, sanitari, giudiziari, forze dell'ordine, servizi di inserimento lavorativo, enti di formazione, agenzie territoriali per l'edilizia residenziale) con cui stabilire buone prassi, procedure, protocolli per rendere più efficaci gli interventi finalizzati all'accoglienza e all'autonomia della donna; -----

f) promuovere ogni attività, anche a carattere culturale, ludico, artistico volta ad approfondire le tematiche della violenza di genere, della violenza sui/sulle minori diretta e assistita, delle disuguaglianze e discriminazioni, rivolte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni attraverso seminari, dibattiti, conferenze, convegni, incontri, tesi al cambiamento culturale e legislativo in materia di violenza di genere; -----

g) svolgere attività di ricerca in tema di violenza di genere e violenza domestica anche unitamente a enti pubblici e/o privati; -----

h) produrre e raccogliere dati e documentazione, nel rispetto delle leggi vigenti, sui temi oggetto delle finalità dell'Associazione, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on line a esse collegate; -----

i) gestire attività di sensibilizzazione su tematiche rientranti negli scopi sociali, attività di formazione e aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle/agli operatrici/ori socio-sanitari, educativi, insegnanti, volontarie, tirocinanti, operatrici e a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubbliche e private, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza di genere e all'autonomia delle donne; -----

l) svolgere attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con programmi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, orientati all'educazione emotiva, affettiva, al rispetto delle differenze di genere e al contrasto di ogni forma di discriminazione e pregiudizio; -----

m) promuovere l'istituzione di corsi specifici sulla violenza di genere anche nelle facoltà Universitarie e post Universitarie; -----

n) favorire la permanenza e/o il rientro nel mercato del lavoro, delle donne vittime di violenza e la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia; -----

o) attivare gruppi di auto aiuto tra donne e laboratori di autostima, condotti da operatrici, al fine di elaborare i vissuti di violenza e promuovere l'autodeterminazione femminile; -----

p) offrire sostegno psicologico, genitoriale, e informazioni di tipo legale alle donne accolte; -----

q) l'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo; -----

r) l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici e il pubblico e in conformità al disposto legislativo; -----

s) l'Associazione può avvalersi di volontarie nello svolgimento delle proprie attività. Le volontarie che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritte in un apposito registro; -----

t) alle volontarie possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. ---
Le volontarie vengono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

Art. 5 - Libri sociali e Partecipazioni -----

L'Associazione è obbligata all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore. -----

Le persone associate hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi. -----

Gli interventi per consultare i libri sociali ed i documenti dovranno comunque essere preannunciati con almeno quindici giorni di preavviso presso la sede della Associazione. L'Associazione potrà conferire mandato a propri consulenti affinché assistano alle verifiche richieste. -----

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni e/o Organizzazioni anche internazionali, i cui scopi siano conformi alle proprie finalità. -----

Art. 6 - Patrimonio -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: -----

- a) quote associative ed eventuali elargizioni delle associate o di terzi; -----
- b) donazioni e lasciti di singoli e/o di Enti, privati o pubblici; -----
- c) entrate derivanti dalle eventuali attività dell'Associazione; -----
- d) rendite di beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; -----
- e) contributi e finanziamenti pubblici e/o privati. -----

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili -----

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici, e collaboratrici, amministratrici e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 8 - Associate e quote -----

Possono essere associate persone fisiche che ne fanno espressa richiesta scritta che ne condividano le finalità e il presente statuto. -----

La qualifica di associata è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione alla richiedente entro 60 giorni dalla richiesta, motivando l'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La delibera di ammissione alla qualifica di socia deve essere comunicata all'interessata e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel registro delle associate. Il rigetto della domanda di Ammissione a socia deve essere motivato in forma scritta, con la possibilità della richiedente di avvalersi del diritto di contestazione della domanda di rigetto ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore. -----

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo. -----

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura di chi vuole associarsi e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. ----

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile -----

Art. 9 - Diritti e doveri delle associate -----

Le persone associate hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi; -----
- essere elette negli organi associativi, se maggiorenni; -----
- essere informate sulle attività delle associazione e controllarne l'andamento; --
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; -----

Le persone associate hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere prese dagli Organi sociali; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti; -----
- far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire a definire e realizzarne i programmi. -----

Art. 10 - Perdita della qualifica di associata -----

Le componenti del Consiglio Direttivo e la Presidente sono scelte tra le persone associate. -----

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo: -----

- il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1 (una) delle componenti, e in ogni caso, almeno 1 volta l'anno. E' convocato mediante lettera o mail contenente l'ordine del giorno, inviata 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; -----

- la riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dalla Presidente, o, in sua assenza, dalla Vice Presidente; in assenza di entrambe, dalla Consiglieria più anziana; -----

- in apertura di ogni riunione viene nominata tra le presenti una Segretaria, che redige il verbale. -----

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: -----

- la Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; -----

- sia consentito alla Segretaria di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentita la piena partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle persone presenti. -----

In casi di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. -----

Art. 18 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuna delle sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea. -----

La rappresentanza dell'Associazione spetta alla Presidente. -----

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: -----

- deliberare circa l'ammissione delle persone associate e, nel caso, motivarne il rigetto; -----

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; -----

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; -----

- stabilire i criteri per i rimborsi alle persone volontarie e associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; -----

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea. -----

Art. 19 - Dimissioni e decadenza -----

Le componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive dovranno essere dichiarate decadute. ---

Presidente

Revisore

Quarta



Nel caso di dimissioni o di decadenza di più di tre componenti il Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata una nuova Assemblea per il rinnovo dello stesso. -----

Art. 20 - Presidente -----

La Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

La Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; presenta con cadenza annuale una relazione sulle attività svolte dall'Associazione. -----

L'Assemblea può votare la sfiducia alla Presidente che in tal caso ha l'obbligo di dimettersi. -----

La mozione di sfiducia può essere presentata da quattro consigliere o da un quinto delle persone associate; per essere valida la mozione, essa deve essere approvata come stabilito all'articolo 14 del presente statuto. -----

Art. 21 - Esercizio Finanziario -----

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio l'assemblea dovrà deliberare in merito al conto consuntivo dell'anno precedente e al bilancio preventivo per l'anno in corso, predisposti dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. -----

Il bilancio sociale sarà redatto al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. -----

Si applicano le disposizioni degli artt. 8 e 13 del Codice del Terzo Settore. ----

Art. 22 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. -----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Art. 23 - Regolamento, scioglimento e devoluzione del patrimonio - norme finali - rinvio -----

La qualifica di associata si perde: -----

a) per dimissioni volontarie ricevute dall'Associazione in forma scritta; -----

b) per decesso; -----

c) per decisione del Consiglio Direttivo, qualora il comportamento e/o l'attività della persona associata siano in palese contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

Un estratto della decisione del Consiglio Direttivo sarà comunicato alla persona associata, con modalità tali da poter provare l'avvenuta ricezione. ----

Contro la decisione di esclusione, la persona esclusa potrà sempre proporre ricorso all'assemblea, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. -----

L'esclusione avrà effetto a partire dallo spirare del predetto termine senza che sia stato presentato ricorso o dalla data di ricevimento della comunicazione alla persona esclusa della delibera assembleare di conferma della decisione di esclusione. -----

Le dimissioni avranno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione. -----

Art. 11. - Lavoratrici -----

L'impiego delle lavoratrici seguirà le previsioni dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore. -----

Art. 12 - Organi dell'Associazione -----

Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea delle associate; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) la Presidente; -----

d) Organo di controllo, ove nominato. -----

Art. 13 - Gratuità della carica -----

Tutte le cariche sociali: sono gratuite, fatta eccezione per la carica di componente l'Organo di Controllo e per il Revisore legale dei conti, e sono incompatibili fra di loro, fatta eccezione per la carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo, le quali possono coincidere in capo alla medesima persona. -----

Art. 14 - Assemblea delle associate -----

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutte le persone associate iscritte nel libro delle Persone Associate, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15. -----

L'Assemblea Ordinaria: -----

a) nomina e revoca gli organi sociali; -----

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo; -----

c) approva il bilancio consuntivo e preventivo; -----

d) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

e) delibera sull'esclusione delle persone associate; -----

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza. -----

L'Assemblea Straordinaria: -----

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione; -----
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea delle Persone Associate -----
L'Assemblea è costituita dalle associate, è presieduta dalla Presidente, è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10% delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa. -----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea agli indirizzi risultanti dal Libro delle Persone Associate. -----

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone associate iscritte nel Libro delle Persone Associate in regola con il versamento della quota associativa. -----

Ogni persona associata ha diritto di voto, fatta eccezione per la persona associata morosa, cui spetta comunque diritto di intervento all'Assemblea. Si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile. Le persone associate possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un'altra persona associata, mediante delega scritta. Ogni persona associata non può avere più di due (2) deleghe. -----

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più una delle persone associate aventi diritto di voto; ---
in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle persone presenti. -----

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute all'Assemblea, validamente costituita. -----

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. -----

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto. -----

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: -----

- sia consentito alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito alla segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- sia consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Art. 16 - Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dalla Presidente dell'Associazione, da sei persone associate, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, l'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un apposito regolamento interno. -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore. -----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori. -----

La denominazione indicata all'art. 1 del presente Statuto, nonché i riferimenti all'acronimo "ETS" potrà essere utilizzata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. ---

Il presente Statuto entrerà in vigore con l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Fino ad allora l'Associazione applicherà lo Statuto adottato precedentemente e la conseguente qualifica di ONLUS previamente acquisita. -----

Nel presente Statuto l'uso del genere femminile per indicare i soggetti titolari di diritti, cariche sociali e status giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.-----

Per quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. -----

Francesca De Santis



Francesca De Santis